

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1546-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MESSERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1961

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione concerne la ratifica e la esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna, per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960.

La Convenzione stessa risponde alla necessità, largamente riconosciuta dal diritto internazionale tributario contemporaneo, di promuovere strumenti intesi ad eliminare il fenomeno della plurimposizione internazionale, ossia della imposizione doppia o plurima che, nei rapporti interstatuali, crea numerosi conflitti, esponendo la potestà tributaria dei singoli Stati a vere anomalie se non a quelle infrazioni che, in senso tecnico-giuridico, rientrano nell'accezione di « illeciti internazionali ».

Le clausole della Convenzione in esame, fatta ragione alle diversità dei sistemi fiscali vigenti nei due Paesi — sia per quanto attiene alla sfera della potestà tributaria che per ciò che si riferisce al fondamento delle obbligazioni tributarie — risolvono in modo soddisfacente, per entrambe le parti contraenti, l'individuazione della identità del presupposto essenziale, cioè dell'oggetto del tributo, nei suoi elementi materiali e personali.

Dall'esame attento dello strumento emerge come i negoziatori abbiano tenuto presente la genesi e la formazione del rapporto tributario, nella finalità di risultati equivalenti, anche se la struttura dei tributi, nel titolo e nei dettagli, sia diversa. È noto infatti che la legislazione britannica assoggetta i

redditi ad imposta, non soltanto nel caso in cui siano prodotti nel Regno Unito, ma anche quando siano prodotti all'estero, ove il soggetto passivo dell'imposizione, persona fisica o ente collettivo, sia considerato residente nel territorio britannico. In Italia vige: a) agli effetti delle imposte reali, il principio della *lex rei sitae*; b) agli effetti della imposta sulle società, un sistema analogo a quello britannico; c) agli effetti della imposta personale, un sistema che può considerarsi intermedio, essendo assoggettati ad imposta anche i redditi prodotti all'estero nella misura in cui il reddito stesso venga goduto nel territorio italiano.

Ma, ripeto, la diversità del tipo di ordinamento tributario non ha impedito una soluzione, che in complesso può definirsi felice, dei vari problemi che la materia poneva.

Degna di nota, fra le varie norme che la Convenzione prevede, è quella, contenuta nell'articolo XVIII, relativa alla collaborazione tra le Autorità fiscali delle Parti contraenti, e che è proiezione di quell'assistenza tributaria internazionale che va sempre più diffondendosi, a salvaguardia degli interessi degli Stati e del normale esercizio della loro potestà tributaria di là dai limiti del territorio nazionale.

Le considerazioni di sopra svolte e la constatazione, inoltre, della utilità della Convenzione in esame per i cittadini e gli enti dei due Paesi, inducono il relatore a chiedervi di concedere la vostra approvazione al disegno di legge allegato.

MESSERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XXI della Convenzione stessa.